FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0284/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4075/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Lorenzo Maria Coen - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4075/TFNSVE/2025-2026, 4075 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. ALBIGNASEGO CALCIO (matricola 932848) contro la società VIGOREAL C5 (matricola 780742) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DAINESE MARCO (matricola 3868117);

In data 17 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso risulterebbe il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 55,00 (cinquantacinque/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

Con controdeduzioni depositate in data 5 luglio 2026, la società resistente ha eccepito l'infondatezza della pretesa sul presupposto che la società ASD Albignasego Calcio svolge attività esclusivamente di Calcio a 11 e quindi la formazione impartita per il calciatore in epigrafe è riferita a tale tipo di attività, mentre essa società resistente svolge unicamente attività di Calcio a 5. In mancanza, quindi, di reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio, non sussisterebbero i presupposti per l'accoglimento della pretesa.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- considerato che risulta fondata l'eccezione di merito sollevata dalla società resistente atteso che, come già precedentemente affermato da Codesto Tribunale, la peculiare diversità tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 porta a ritenere che, laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all'apparato premiale contemplato dall'Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11), con la conseguente necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio;

- che nel caso di specie il calciatore in epigrafe ha effettuato la fase di formazione presso la società ASD Albignasego Calcio, che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società Vigoreal C5 che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, di talchè, in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione, non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione tecnica avanzata dalla società ricorrente; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società ASD Albignasego Calcio.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Lorenzo Maria Coen — Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai